

CAPITOLO IRETE DI FOGNATURA ESTERNA AI FABBRICATIART. 1Fognatura pubblica

La rete delle canalizzazioni di proprietà comunale e consorziale costituisce la fognatura pubblica, avente per scopo l'allontanamento delle acque raccolte dalle strade e aree pubbliche, nonché la raccolta e lo smaltimento dei liquami di rifiuto provenienti dalle strade private e dai fabbricati pubblici e privati.

La rete di fognatura pubblica deve essere conforme alle « NORME TECNICHE GENERALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSTALLAZIONE E DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE » contenute nell'Allegato n° 4 facente parte integrante della DELIBERA 4 febbraio 1977 del COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, pubblicata sul Supplemento ordinario alla "GAZZETTA UFFICIALE" n° 48 del 21/2/77 (parte prima).

ART. 2Fognature private

I condotti di fognatura delle strade ed aree private e, in genere, i condotti di fognatura che non sono di proprietà comunale o consorziale, si considerano come canalizzazioni private.

I condotti di allacciamento dei fabbricati e la rete di fognatura interna dei fabbricati stessi sono soggetti alle norme del Capitolo II del presente regolamento, nonché ai criteri di cui all'Allegato n° 4 della Delibera 4/2/1977 già citata al precedente Art. 1.

ART. 3Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica

I proprietari dei fabbricati e delle strade od aree pavimentate private sono obbligati alla costruzione della fognatura ad essi pertinente e al loro allacciamento alla fognatura pubblica.

Il termine prescritto per l'allacciamento è di sei mesi a partire dalla notifica comunale.

Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopraccitato, alla costruzione della fognatura ed al suo

allacciamento alla fognatura pubblica, sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili in tutto o in parte prospicienti la strada od area privata tutte le spese relative, proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

ART. 4

Progettazione e autorizzazione alla costruzione di fognature private

Le canalizzazioni private devono essere opportunamente collegate con quelle pubbliche e dimensionate in misura sufficiente alla necessità del fabbricato o del quartiere da esse servito.

La progettazione e la costruzione delle fognature private compete ai proprietari degli stabili da allacciare, previa autorizzazione del Sindaco. La domanda di autorizzazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico comunale, corredata dal progetto delle opere in duplice copia. In particolare sul progetto dovranno essere indicate tutte le case da allacciare, le sezioni dei condotti ed i materiali che li costituiscono, nonché il profilo longitudinale e il disegno esecutivo in scala 1:20 delle camerette di ispezione, oltre all'osservanza di quanto specificato agli artt. 62 e seguenti del Capitolo II per la rete interna.

I materiali preferibilmente da adottare per le condotte saranno i tubi di calcestruzzo rotocompresso o vibropressato con fondello di grès o, meglio, i tubi di grès ceramico, con giunto a bicchiere.

Il ripristino del suolo pubblico, manomesso per la posa in opera dei condotti di allacciamento alla fognatura, dovrà essere eseguito a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, usando i seguenti accorgimenti:

- 1) il rinterro di riempimento dello scavo sarà effettuato con l'uso del costipatore meccanico;
- 2) il rifacimento della pavimentazione bitumata dovrà essere attuato eseguendo le seguenti opere:
 - a) massetto di calcestruzzo di cemento (dosato a qli 1,5 per mc) dello spessore di cm 15, da gettare prima dell'asfaltatura;
 - b) strato di tout-venant bitumato, dello spessore sofficce di cm 10 e successivamente rullato e compressato;
 - c) tappetino di usura in conglomerato bituminoso, dello spessore sofficce di cm 3, rullato e compressato.

Nel caso si verificassero cedimenti per assestamento del rinterro, in corrispondenza degli scavi eseguiti per la posa dei condotti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente, addebitando le spese di sistemazione al titolare dell'autorizzazione. Nell'eventualità che venga interessata dalle manomissioni la segnaletica stradale orizzontale, questa verrà ripristinata dalla ditta incaricata della manutenzione, e la corrispondente spesa sarà addebitata al titolare dell'autorizzazione.

ART. 5Costruzione e vigilanza dei lavori

I lavori di costruzione delle canalizzazioni private, che, previa autorizzazione, competono ai proprietari, sono soggetti alla sorveglianza del Comune per tramite di un proprio tecnico.

Questa vigilanza non solleva nè il proprietario nè il direttore dei lavori dalle loro responsabilità e dall'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento e, particolarmente, degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

ART. 6Spese di costruzione

Le spese di costruzione delle canalizzazioni private, inclusi i collegamenti alle canalizzazioni pubbliche, sono a totale carico dei proprietari della canalizzazione privata. D'altra parte, se il Comune, per interesse pubblico, pretende la costruzione di una canalizzazione privata che supera le dimensioni sufficienti per il servizio del fabbricato o del quartiere da allacciare, le spese in più sono a carico del Comune.

ART. 7Manutenzione e pulizia

La manutenzione e la pulizia delle canalizzazioni private interne alle proprietà compete ai proprietari medesimi. Tale norma deve essere posta come condizione esplicita nell'atto di concessione dell'autorizzazione alla costruzione.

Nel caso di più proprietari interessati, la ripartizione delle spese, se i proprietari stessi non fossero tra loro d'accordo, avviene d'ufficio ad opera del Comune.

ART. 8Sistemi di canalizzazione

Sui sistemi di canalizzazione da adottare decide il Comune scegliendo, a seconda delle condizioni locali, l'allontanamento delle acque di pioggia e delle acque usate con il sistema misto, (detto anche unitario) oppure con il sistema separatore (condotti distinti per i due tipi di acque).

ART. 9Posizione

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte lungo l'asse stradale.

Per strade in forte pendenza, le canalizzazioni possono

essere spostate lateralmente alle strade, sul lato dei fabbricati, se l'altro lato non è edificato, al fine di realizzare una maggior pendenza dei condotti di allacciamento.

Uno spostamento sull'uno o l'altro lato della strada può anche essere previsto in relazione all'esistenza di altre infrastrutture sotterranee, o per favorirne l'introduzione di altre, soprattutto se la strada è di limitata larghezza.

ART. 10

Profondità di posa

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte a una profondità sufficiente per il collegamento, a cadente naturale, degli scarichi situati nelle normali cantine che si trovano nelle vicinanze.

ART. 11

Pendenza delle condotte esterne ai fabbricati

Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne.

In sede di progetto delle condotte dovranno essere verificate le suddette condizioni, in relazione ai regimi di portata minima e massima e loro frequenza.

In linea di massima, per le pendenze massime e minime dei condotti circolari di calcestruzzo e di grès ceramico è indicativa la seguente tabella:

DIAMETRO INTERNO (cm)	Pendenza minima in ‰		Pendenza massima in ‰	
	tubi di calcestr.	tubi di grès ceram.	tubi di calcestr.	tubi di grès ceram.
30	7,0	5,0	62,5	175,0
35	5,9	4,2	50,0	137,0
40	5,1	3,6	40,0	111,0
45	4,8	3,4	33,3	95,0
50	4,2	3,0	28,6	80,0
60	3,4	2,5	22,2	62,0
70	2,8	2,0	18,0	48,0
80	2,4	1,7	14,3	40,0
90	2,2	1,6	12,4	33,3
100	2,0	1,4	10,5	29,0

Per le maggiori pendenze si devono usare condotti costruiti con materiali particolarmente resistenti all'usura, o con rivestimenti, o si deve dissipare l'energia dell'acqua con appositi accorgimenti costruttivi. Passaggi da lievi a forti pendenze devono essere realizzati con ogni cura sotto l'aspetto della dissipazione di energia.

Condotti con diametri interni più piccoli di 30 cm possono essere previsti solo in casi eccezionali, ma comunque mai inferiori a 25 cm.

ART. 12Camerette d'ispezione

Le camerette d'ispezione per il controllo e la pulizia delle canalizzazioni devono essere previste alle seguenti distanze minime:

ml 30÷40 per sezioni non percorribili

ml 50÷60 per sezioni percorribili

Le dimensioni minime delle camerette d'ispezione sono di metri 1,0 x m 1,2 x 1,7 m di altezza.

Camerette d'ispezione devono inoltre essere previste in corrispondenza dei cambiamenti di direzione, di pendenza e di sezione, nei punti di confluenza di più condotti e per tutte le costruzioni speciali.

Fra le singole camerette le canalizzazioni, quando non sono percorribili, devono essere costruite rettilinee, con pendenza costante e senza cambiamenti di sezione.

Nelle curve stradali la distanza delle camerette deve essere ridotta in modo tale che il tracciato dei tronchi rettilinei di canalizzazione si stacchi il meno possibile dall'asse stradale.

Per il conseguimento di un buon deflusso delle acque, le canalizzazioni, nell'attraversamento delle camerette, devono avere banchine con altezza sul fondo pari ad almeno 7/10 dell'altezza del canale. Sui condotti di allacciamento alla fognatura comunale, il Comune può prescrivere la costruzione su suolo privato, prima dello sbocco nella fognatura, di una particolare cameretta d'ispezione per il controllo dei liquami e l'eventuale prelievo di campioni da analizzare.

ART. 13Pozzetti di sedimentazione

Per l'allontanamento in fognatura delle acque di pioggia di strade e piazze si devono costruire pozzetti di sedimentazione. Ad uno stesso pozzetto non possono essere collegati più di 400 mq di superficie stradale, e la massima distanza ammissibile tra i pozzetti in strade con più del 4‰ di pendenza è di 50 m.

I tubi di scarico dei pozzetti hanno diametro minimo di 15 cm e sono collegati ai pozzetti stessi con chiusura idraulica (sifone o simili).

Non è consentito l'allacciamento dei tubi di scarico dei pozzetti alle camerette d'ispezione.

ART. 14

Aereazione e lavaggio

Per l'aereazione, le canalizzazioni primarie (principali) devono essere provviste di pozzetti sfiatatoi dotati di coperchi forati, posti ogni 200 ml circa.

Sfiatatoi devono essere pure installati in corrispondenza dei cambiamenti di pendenza e dei punti di confluenza di più canalizzazioni.

Per le condotte a piccola pendenza e nei tratti iniziali dei condotti devono essere previsti speciali dispositivi di lavaggio installati in apposite camerette (camerette di cacciata).

ART. 15

Impermeabilità e tenuta dei condotti

Tutte le canalizzazioni devono essere eseguite con tubi impermeabili, uniti con giunzioni a perfetta tenuta, per impedire la percolazione dei liquami nel terreno, così come anche l'ingresso delle acque di falda nella canalizzazione.

In zone con alberi e cespugli si devono prendere particolari precauzioni contro l'entrata di radici.

Dove necessario, il Comune può far eseguire controlli dell'impermeabilità dei condotti, tenuta dei giunti, ecc.

RETE DI FOGNATURA INTERNA AI FABBRICATI

ART. 16

Obbligo e termine di allacciamento

Tutti i proprietari dei fabbricati ubicati nel bacino idrogeografico sotteso dall'impianto di depurazione comunale o consorziale, sono obbligati a versare le acque usate defluenti dalla loro proprietà nella fognatura comunale o consorziale, sempre che sussista la possibilità di allacciamento.

In relazione all'entrata in esercizio dei canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno essere allacciati; l'avviso verrà notificato singolarmente al proprietario di ogni stabile a mezzo del messo comunale.

Il termine fissato per l'allacciamento è di sei mesi dopo la notifica anzidetta.

ART. 17

Allacciamento alla canalizzazione comunale; altri sistemi di smaltimento

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente.

In seguito a divisione di una proprietà in più parti, ciascuna di esse deve possibilmente essere separatamente allacciata alla fognatura stradale.

In casi particolari il Comune può consentire che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima della costruzione del condotto, i proprietari interessati devono stipulare una servitù reciproca.

Qualora la fognatura comunale sia realizzata con canali separati per le acque bianche e per quelle nere, le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private devono essere versate in questi canali mediante condotti separati. Come acque bianche si considerano le acque di pioggia, le acque provenienti da falde idriche sotterranee ed in genere acque non inquinate.

I terreni vicini ad un corso d'acqua naturale o artificiale possono versare le acque bianche direttamente nel corso di

acqua, previa autorizzazione dell'Ente pubblico o privato a cui appartiene il corso d'acqua, nonchè previo parere favorevole del Comune e del Consorzio.

ART. 18

Condotti di allacciamento

I condotti di allacciamento alla fognatura comunale devono essere il più possibile diritti e protetti contro il gelo.

Esternamente agli edifici la copertura sopra il condotto deve essere almeno di 80 cm.

I cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi curvi speciali, le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 60° le immissioni nella fognatura comunale con pezzo speciale a diramazione o sghembo.

ART. 19

Pendenza dei condotti di allacciamento

La pendenza dei condotti di allacciamento non deve essere di regola inferiore al 10‰.

Minori pendenze fino al 5‰ sono ammesse, semprechè sia assicurata la buona pulizia del condotto.

Quando la pendenza totale del condotto è superiore al 20‰, è ammessa una variazione locale di pendenza con curve da 15° a 30°.

ART. 20

Dimensioni dei condotti di allacciamento

Il diametro interno dei condotti circolari di allacciamento di scarichi misti (acque meteoriche e liquami di rifiuto) alla fognatura comunale deve essere di regola non inferiore a 200 mm e quello dei condotti di allacciamento dei soli tubi di scarico dei servizi igienici non inferiore a 150 mm.

L'allacciamento agli altri tubi di caduta di sole acque meteoriche deve essere di regola realizzato con condotti non inferiori a 120 mm di diametro interno.

In casi particolari il Sindaco può prescrivere diametri maggiori.

Nelle zone con fognatura pubblica costruita col sistema separatore, entrambi i condotti di allacciamento alla fognatura devono avere di regola diametri interni non inferiori a 150 mm.

Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore.

I passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

ART. 21

Collettori dei cortili

Per la raccolta delle acque meteoriche dei cortili e delle acque di falda freatica si devono usare di regola pozzetti a caditoia, con chiusura idraulica, avente la profondità di almeno 50 cm, per la sedimentazione della sabbia e del fango. Inoltre devono avere una luce netta di almeno 45 cm se con curva a sifone, e di almeno 30 cm se con chiusura idraulica senza curva a sifone.

Detti pozzetti possono essere usati anche per la raccolta di acque usate non inquinate, acque di fontane, di tetti e di falda freatica.

Le acque di scarico delle cucine, delle lavanderie, ecc. non devono essere introdotte nei collettori per acque bianche dei cortili, ma direttamente convogliate alla rete di fognatura nera domestica.

ART. 22

Impianti di pompaggio e valvole contro il rigurgito

Le acque di scarico di locali bassi, che non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura comunale mediante pompe. Di norma l'impianto di sollevamento deve comprendere almeno una pompa di riserva.

Per l'allacciamento di locali che si trovano sotto l'altezza di rigurgito della rete di fognatura comunale, si devono installare nei condotti di allacciamento apposite valvole di ritegno, a funzionamento automatico e anche manuale.

Le valvole di ritegno devono essere sottoposte a frequente manutenzione e devono rimanere aperte solo nei periodi di scarico.

Nel sollevamento artificiale dei liquami con pompe, la condotta premente deve essere disposta con sbocco a quota superiore al livello di rigurgito della fognatura stradale.

ART. 23

Separatori di oli minerali e combustibili liquidi

I liquami provenienti da locali in cui si utilizzano o sono immagazzinati benzina o altri liquidi infiammabili (lavanderie chimiche, autorimesse, ecc.) possono essere introdotti nella fognatura comunale solo dopo il passaggio in apparecchi per la separazione di oli minerali, combustibili liquidi e simili.

Questi apparecchi devono impedire l'ingresso in fognatura di quantità anche piccole di benzina o altri liquidi infiammabili.

Questa prescrizione si applica anche ai serbatoi di olio combustibile, di gasolio o di benzina dai quali si scarichino liquidi e acqua di lavaggio nella fognatura comunale.

Il modello dei separatori di olio e degli apparecchi analoghi deve essere approvato dal Sindaco. I separatori di dimensioni notevoli devono essere aereati.

Il vuotamento dei separatori di cui al presente articolo è regolato dall'art. 58.

ART. 24

Separatori di grassi

In zone non ancora allacciate all'impianto di depurazione, le acque di scarico provenienti da macellerie, grandi cucine e simili, contenenti notevoli quantitativi di grassi e sapone, devono essere pretrattate in separatori di grasso sufficientemente dimensionati.

Dove la costruzione di un separatore di grassi non è richiesta subito, la stessa deve essere tuttavia prevista, ossia devono essere costruiti i corrispondenti condotti fino al progettato separatore di grassi, cosicché, in caso di necessità, su invito del Sindaco, il separatore possa essere realizzato senza modifiche costruttive.

La costruzione di separatori di grassi può essere imposta dal Sindaco anche in zone già allacciate all'impianto di depurazione qualora i quantitativi di grasso scaricato possano influire

re negativamente sull'esercizio della rete di fognatura ed eventualmente dell'impianto di depurazione (vedasi l'art. 79).

I separatori devono essere costruiti in prossimità dei punti di scolo dei liquami, ma se possibile non all'interno dei fabbricati. I chiusini e le aperture di lavaggio devono essere dotati di chiusura ermetica. I separatori di dimensioni notevoli devono essere aereati.

Il vuotamento dei separatori di cui al presente articolo è regolato dall'art. 58.

ART. 25

tubi di caduta delle acque di pioggia

I tubi pluviali, di regola, devono essere introdotti nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale. Eccezionalmente, con l'autorizzazione del Sindaco, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura.

Se le acque defluenti dai cortili, tetti ecc. contengono molte sostanze in sospensione o galleggianti, prima dell'introduzione dei tubi di caduta nel condotto di allontanamento in fognatura, si deve installare un pozzetto di decantazione con griglia a maglia quadrata da cm 3 x cm 3.

Questo non deve essere a chiusura idraulica, per non impedire l'aereazione del condotto.

Solo eccezionalmente, con l'autorizzazione del Sindaco, i pozzetti di decantazione delle acque di pioggia possono essere costruiti su suolo pubblico.

I tubi pluviali di caduta di edifici costruiti secondo la linea di edificazione lungo il lato della strada pubblica, devono essere immurati fino ad almeno 3 metri di altezza dal suolo.

I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto.

ART. 26

Possibilità di pulizia. Condotte e pozzetti di lavaggio

Le reti di fognatura interna devono consentire una sufficiente pulizia.

Nelle lunghe tubazioni e nei punti di confluenza di più tronchi di tubazione devono essere costruite camerette d'ispezione

ne con coperchio e, se necessario, con scaletta di discesa in ferro o con gradini alla marinara in ferro.

ART. 27

Condotti dell'acqua potabile e condotti di fognatura

Non sono ammessi contatti tra i condotti dell'acqua potabile e i condotti di fognatura.

ART. 28

Separazione dei tubi di scarico

Di regola si devono prevedere separati tubi di scarico:

- a) per vasi igienici (W.C., vasi alla turca, orinatoi, ecc.), acquai, bagni, lavabi, ecc.
- b) per acque di pioggia di tetti, terrazzi, ecc.

ART. 29

Diametri dei tubi di caduta delle acque usate (liquami di rifiuto) di origine domestica

Per i tubi di caduta delle acque usate devono essere adottate le seguenti luci nette:

- a) Tubi di caduta di vasi a cacciata d'acqua ed orinatoi:

1 ÷ 6	vasi igienici	100 mm di diametro interno
7 ÷ 15	" "	125 " " " "
16 ÷ 30	" "	150 " " " "
singolo orinatoio a parete		50 ÷ 60 " " " "
2 o più orinatoi a parete		60 " " " "
orinatoio comune o plurimo		80 ÷ 100 " " " "

Un tubo di scarico per vasi igienici, di 150 mm di diametro interno, dal sedicesimo vaso verso l'alto, può essere ridotto al diam. int. di 125 mm, e un tubo di 125 mm, dal settimo vaso verso l'alto, può essere ridotto a 100 mm.

A tubi di caduta di vasi e orinatoi, di 100 mm di diam. int., possono essere in aggiunta collegati, conformemente all'art. 37, acquai, bagni, lavabi, ecc., nel numero massimo di 45 unità.

b) Tubi di caduta di cucine e lavatoi

- singoli lavandini con sifone fino a 40 mm di luce netta	50 ÷ 60 mm di diam. int.
- 2 ÷ 5 lavandini	60 " " " "
- 6 o più lavandini	70 " " " "
- lavatoi ai piani superiori	70 " " " "
- lavatoi ai piani superiori in unione con altri apparecchi	80 " " " "

c) Tubi di caduta di lavatoi, bidets, bagni

- 1 lavabo o bidet	40 mm di diam. int.
- 2 ÷ 5 lavabi o bidets	50 " " " "
- 6 o più lavabi o bidets	60 " " " "
- 1 ÷ 3 vasche da bagno	50 " " " "
- 4 ÷ 7 vasche da bagno	60 " " " "
- 8 o più vasche da bagno	70 " " " "

ART. 30Diametri dei tubi di caduta delle acque di pioggia

I tubi di caduta delle acque di pioggia devono avere i seguenti diametri interni commisurati alla superficie di tetto servita dal tubo.

<u>Superficie di tetto (misurato in falda)</u> (mq)	<u>Diam. int. del tubo</u> (mm)
fino a 100	100
da 100 a 250	125
da 250 a 500	150
da 500 a 800	200

Le superfici dei tetti piani devono essere considerate con un aumento del 10 per cento.

ART. 31Posizione dei tubi di caduta

I tubi di caduta per acque usate devono essere verticali e interni agli edifici. Gli spostamenti d'asse devono essere realizzati con curve.

I raccordi devono avvenire sotto un angolo acuto.

ART. 32Ventilazione dei tubi di caduta o ventilazione principale

Tutti i tubi di caduta per acque usate devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto come tubi di ventilazione.

I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta nel loro punto più alto.

I tubi di ventilazione devono sboccare al di sopra della quota di gronda degli abbaini e dei locali abitati.

I tubi di ventilazione non possono essere introdotti in camini o pozzi di aereazione e i tubi di scaldabagni ecc. non possono essere introdotti in condotti di ventilazione.

ART. 33Apparecchi igienici in cantina e a pianterreno

Il diretto collegamento di singoli lavabi, acquai, bagni, ecc. situati in cantina o al piano terra, ai condotti di allacciamento alla fognatura comunale può essere realizzato (anche senza ventilazione) se il tubo di scarico dei bagni ed acquai ha almeno 60 mm di diametro interno e quello dei lavabi almeno 50 mm.

Per i gabinetti al pianterreno, secondo il numero degli apparecchi collegati e la posizione del tubo di caduta, il tubo di aereazione può essere ridotto fino a 40 mm di diametro, se può essere innalzato sopra i piani superiori e se la rete di fognatura domestica è sufficientemente ventilata mediante altri tubi di caduta.

ART. 34Chiusura idraulica o sifone

Ogni apparecchio igienico collegato direttamente alla rete di fognatura domestica (vasche da bagno, lavatoi, acquai, vasi, orinatoi ecc.) deve essere provvisto di chiusura idraulica (sifone).

Gruppi di apparecchi in uno stesso locale possono essere provvisti di un sifone comune, semprechè i condotti senza sifone non siano complessivamente più lunghi di m 1,5.

I sifoni devono poter essere puliti con facilità, attraverso una apertura di ispezione facilmente accessibile, dotata di chiusura a tenuta.

ART. 35(caratteristiche dei sifoni per chiusura idraulica)

Il diametro interno dei sifoni per chiusura idraulica deve essere:

per singoli vasi igienici	80 ÷ 100	mm
per singoli orinatoi	50	mm
per acquai	50 ÷ 60	mm
per lavabi e bidets	40	mm
per vasche da bagno	50	mm

L'altezza minima (o battente d'acqua minimo) della chiusura idraulica deve essere:

per vasi igienici	≥ 50	mm
per scarichi di acqua di cortile o di tetto	≥ 100	mm
per sifoni di stanze da bagno e lavatoi	≥ 70	mm

ART. 36Ventilazione secondaria

Il diametro interno dei condotti di ventilazione secondaria deve essere:

per acquai e vasche da bagno	≥ 31 mm o 1" $\frac{1}{4}$
per lavabi e bidets	≥ 25 mm o 1"

ART. 37Allacciamento di apparecchi a tubi di caduta di vasi igienici

Nei gabinetti i lavabi possono essere allacciati senza ventilazione secondaria al tubo di caduta del vaso, qualora il locale non serva contemporaneamente per altri apparecchi.

Acquai e vasche da bagno possono essere allacciati senza ventilazione secondaria a tubi di caduta di vasi, se al tubo di caduta sono collegati al massimo due vasi igienici.

Gli orinatoi possono essere allacciati senza ventilazione secondaria al condotto del vaso.

L'allacciamento di tutti i restanti apparecchi al condotto di caduta dei vasi igienici è ammesso solo se per il sifone di ciascun apparecchio viene installato un particolare condotto di ventilazione secondaria.

ART. 38Vasi igienici ed orinatoi

Le deiezioni devono essere allontanate mediante vasi ed orinatoi con cacciata d'acqua.

I vasi a cacciata devono essere di regola costituiti da una tazza, o piatto, con sifone.

Il vaso deve consentire una buona pulizia da attuarsi, di regola, con il sistema a cassetta. In casi particolari può essere consentito l'uso di altri sistemi di lavaggio (flussometri, ecc.).

Le tazze degli orinatoi devono essere provviste di dispositivo di lavaggio periferico.

ART. 39Filtri griglie e valvole di scarico

Acquai ed altri apparecchi di cucina devono essere provvisti di solide griglie aventi fori di circa 7 mm di diametro o fessure di circa 7 mm di larghezza.

Per lavatoi a vasca devono essere usate griglie incrociate.

Le valvole di scarico di lavabi ecc. possono avere diametro utile di 31 mm al massimo.

ART. 40Scarichi di ghiacciaie, vivai per i pesci, ecc.

Ghiacciaie, vivai per i pesci, dispense e analoghi contenitori non devono essere collegati direttamente al condotto di fognatura.

Il loro scarico di regola deve sboccare aperto in una vaschetta o in un canaletto al suolo, collegati con sifone al tubo di allontanamento allacciato alla fognatura.

ART. 41Troppo-pieni, scarichi con insufficiente flusso d'acqua

Troppo-pieni e scarichi di contenitori d'acqua in cui non è assicurato il rinnovo dell'acqua nel sifone, così come condotte di vuotamento di impianti di riscaldamento, non devono essere direttamente uniti al condotto di allontanamento.

Troppo-pieni di lavabi, orinatoi, vasche da bagno, ecc. devono essere collegati al sifone dell'apparecchio corrispondente.

Sopra tutti gli apparecchi di scarico devono essere applicati rubinetti di erogazione d'acqua.

ART. 42Apparecchi fuori uso

Apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di scarico ermeticamente otturati.

ART. 43Semplificazioni e miglioramenti

Il Sindaco può consentire varianti alle singole prescrizioni sulla esecuzione della fognatura domestica, qualora tali varianti, sulla base di maggiori esperienze, comportino semplificazioni o miglioramenti esecutivi.

ART. 44Materiali

Tutti i condotti e gli apparecchi degli impianti interni di fognatura devono essere costituiti da materiali di buona qualità e corrispondere alle esigenze sanitarie.

Per tutti i condotti sotterranei si devono usare tubi di grès o di ghisa catramata, posati su sottofondo in sabbia e ghiaia o su massetto in calcestruzzo.

Per condotti utilizzati unicamente per acque di pioggia o di drenaggio si possono usare tubi di cemento normali, con semplice giunto a maschio e femmina.

I tubi posati in terreni cedevoli devono anche essere ricoperti fino a metà altezza con calcestruzzo di rinfilanco.

L'uso di condotti in PVC (Cloruro di polivinile) è condizionato all'impiego dei tubi della "serie pesante" e alla perfetta osservanza delle norme UNI 7447-75 (per condotte interrate), UNI 4294 e 4292-A (per le proprietà fisiche), UNI 4277 e 4278 (proprietà meccaniche); UNI 4284 e 5642 (proprietà termiche).

L'uso di condotti in PE a.d. (Polietilene alta densità) ed in PP (Polipropilene) è condizionato all'impiego dei tubi della serie PN 3,2 (pressione di esercizio di 3,2 kg/cmq) e alla perfetta osservanza delle norme UNI 7054/72 e 7055/72.

ART. 45tubi di grès

Tubi e pezzi speciali di grès ceramico (norme UNI 0501) devono essere di sezione circolare, esternamente ed internamente smaltati, predisposti per il collegamento con giunto a bicchiere.

I giunti dovranno essere eseguiti in conformità all'art. 52.

ART. 46Materiali per tubi di caduta di acque usate e acque di pioggia

Per i condotti di caduta di acque usate si devono usare tubi di ghisa, di acciaio vetrificato, di grès, di PVC EXTRA (UNI 7443-75, tipo 302).

I tubi di caduta delle acque di pioggia devono essere di lamiera di ferro zincato o di rame, tubi in PVC normale (UNI 5443-64 e 5444-64, tipo 301).

Se i tubi pluviali sono interni all'edificio, devono essere per tutta la lunghezza in ghisa, o in grès, o in PVC EXTRA, o in PE a.d.

ART. 47

Materiali per tubi di ventilazione

Per i condotti di ventilazione sopra il tetto si possono usare tubi di ghisa, fibrocemento (cemento amianto), lamiera di rame, tubi di PVC normale.

I condotti di aereazione interni agli edifici possono comunque essere costituiti fino al tetto da uno dei materiali approvati per i condotti di caduta.

ART. 48

Tubi in ghisa e ferro

Tubi a bicchiere e pezzi speciali in ghisa devono essere costituiti da materiale di uniforme impermeabilità, stagno all'aria e all'acqua, di forma precisa, senza difetti, con spessore di almeno 4 mm.

I tubi in ghisa o ferro, a caldo e puliti dalla ruggine, devono essere internamente ed esternamente catramati o internamente catramati ed esternamente protetti con una vernice antiossidativa.

ART. 49

Tubi filettati

I tubi filettati, i cosiddetti "tubi gas" (in acciaio catramato o in PVC rigido normale UNI 5443-64 e UNI 335 tipo 312 e 313) devono essere usati solo come esalatori.

I corrispondenti pezzi speciali devono essere in ghisa bianca o in PVC rigido.

ART. 50Tubi di piombo

I tubi di piombo devono essere del miglior piombo puro, impermeabile. Le unioni vengono eseguite mediante saldatura. I diametri interni ed esterni devono essere:

25/30 mm (1"). 32/37 mm (1 1/4"), 37/42 mm (1 1/2")
50/55 mm (2"). 60/66 mm (2 1/2"), 75/82 mm (3")

Per l'unione di tubi di piombo con tubi di ferro si devono di regola usare pezzi di raccordo in ottone o rame.

ART. 51Nuovi materiali

Per i condotti di allacciamento alla fognatura comunale, i tubi di caduta di acque usate, i tubi pluviali e i condotti di ventilazione, possono essere usati anche altri materiali diversi da quelli indicati negli articoli precedenti, purché questi nuovi materiali siano sotto ogni aspetto equivalenti e autorizzati dal Sindaco.

ART. 52Costruzione ed impermeabilità dei tubi

La costruzione dei condotti deve essere solida e conforme alle regole dell'arte, con pezzi speciali efficienti. Le giunzioni dei tubi devono essere fatte con perizia (senza carenze), stagne all'aria e all'acqua.

L'impermeabilità dei bicchieri dei tubi in ferro deve essere di regola conseguita mediante sigillatura con corda catramata e piombo. I bicchieri dei tubi in grès devono essere sigillati con impiego di corda catramata e malta di cemento o malte a base di asfalto.

I bicchieri dei tubi di allacciamento alla fognatura comunale, in prossimità di alberi e cespugli, devono essere completamente ricoperti di calcestruzzo, per impedire la penetrazione delle radici.

ART. 53Disposizione delle tubazioni nel sottterraneo e all'uscita in sede stradale

Nel sottterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente sopra il pavimento; in caso contrario dovranno essere collocate in apposita incassatura di muro o cunicolo di pavimento ispezionabile; oppure si dovrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno ogni giunto.

I tubi principali di scarico, prima dell'uscita dal sottterraneo e dell'innesto nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale, dovranno essere provvisti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore. Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale.

ART. 54Pozzi neri e fosse settiche inutilizzati

Tutti gli impianti domestici di chiarificazione non più utilizzati devono essere puliti e disinfettati e, nel caso in cui non debbono servire per altro uso, demoliti e riempiti con materiale sano.

L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con la vuotatura e disinfezione dell'impianto di chiarificazione da eliminare.

ART. 55Costruzione di impianti domestici di chiarificazione

Dove non è possibile il collegamento con la fognatura comunale e con l'impianto comunale o consorziale di depurazione, i liquami devono essere depurati in un impianto di trattamento domestico prima di essere introdotti in canali o corsi d'acqua e altri recapiti, a norma della Legge n° 319 del 10/5/1976, art. 9, lettera B (per insediamenti civili di consistenza superiore a 30 vani o 5.000 mc).

Per la costruzione e l'esercizio degli impianti domestici di depurazione a servizio di insediamenti civili di consistenza

inferiore a 50 vani o a 5.000 mc devono essere osservate le «Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo» di cui all'Allegato 5 della Delibera 4/2/1977 già citata all'art. 1.

I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, mentre le acque di pioggia devono essere scaricate direttamente nel recapito esterno, senza passare attraverso l'impianto di depurazione.

Nelle nuove installazioni sono vietate le vasche settiche di tipo tradizionale, aventi scomparti comuni al liquame e al fango.

Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo può avvenire, in particolare e limitatamente a complessi inferiori ai 50 vani o ai 5.000 mc, mediante:

- a) accumulo e fermentazione (pozzi neri), con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaio, od altro idoneo smaltimento;
- b) chiarificazione ed ossidazione, con chiarificazione in vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (terreni impermeabili).

ART. 56

Pulizia dei condotti di allacciamento alla fognatura comunale

I condotti di allacciamento alla fognatura comunale, dai tubi di caduta alla canalizzazione stradale, sono sottoposti a manutenzione e pulizia da parte dei proprietari, come da convenzione espressa nell'atto di autorizzazione, a norma dell'art. 7.

La pulizia deve essere eseguita secondo le necessità, di regola una volta all'anno.

ART. 57Pulizia e manutenzione delle installazioni di fognatura interne

La rete di fognatura deve essere tenuta dal proprietario in buono stato e sufficientemente pulita.

Pozzetti, sifoni, ecc. devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.

ART. 58Vuotamento dei separatori di oli minerali e di grassi

Il vuotamento dei separatori di oli minerali e grassi viene eseguito a cura del Comune.

I residui (sabbia, oli e grassi) devono essere versati in appositi contenitori per essere portati all'impianto consortile di incenerimento dei rifiuti solidi.

La vuotatura dei separatori di oli e grassi da parte dei proprietari è vietata.

ART. 59Vuotatura degli impianti domestici di depurazione

La vuotatura di fosse settiche, pozzi neri e impianti simili può avvenire a cura del Comune, qualora tale servizio verrà instaurato, a spese del proprietario a meno che il materiale, previa autorizzazione del Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario, non serva per usi agricoli.

ART. 60Garanzie

I proprietari garantiscono il Comune contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, così come dei condotti di allacciamento, o in seguito a tardiva denuncia di disturbi.

Per danni conseguenti all'introduzione di liquami proibiti

ti nella fognatura pubblica, il proprietario è garante anche se il danno si verifica a distanza di tempo dal fatto e nel frattempo il liquame è stato trattato in un impianto autorizzato dal Comune.

ART. 61

Controlli

Il Comune in qualsiasi momento è autorizzato a eseguire controlli sulle installazioni di fognatura interna.

Ai funzionari incaricati del controllo deve essere concesso l'accesso ai locali in cui si trovano le installazioni.

ART. 62

Presentazione dei progetti

Per ogni nuova installazione o modifica di un impianto di fognatura domestica devono essere presentati al Comune, per la necessaria approvazione, i seguenti disegni in duplice copia:

- a) planimetria catastale ufficiale della proprietà, nella scala del catasto;
- b) pianta dell'edificio con la rete di distribuzione sotterranea e i condotti di allacciamento alla fognatura comunale nella scala 1:100 o 1:50
- c) profili longitudinali dei condotti nella scala di 1:200 per le lunghezze e 1:20 per le altezze fino al collegamento con la canalizzazione pubblica;
- d) il disegno di tutti i particolari di collegamento, nella scala 1:100 o 1:50.

Per grandi reti di fognatura interna a particolari installazioni, il Sindaco può esigere ulteriori disegni e dati.

ART. 63

Esecuzione del progetto.

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'immobile o da un suo sostituto e dal corresponsabile autore del progetto.

Nel progetto dovranno essere indicati:

il nome del proprietario dell'immobile, la strada e il numero civico dell'edificio, la confinante canalizzazione stradale con le dimensioni del condotto e la sua profondità, le eventuali esistenti reti di fognatura interna, i pozzi per l'acqua potabile, i pozzi neri, i progettati tubi di allacciamento alla fognatura comunale, le camerette ed i pozzetti di ispezione, i pozzetti di decantazione, i sifoni ecc. fino al collegamento con la canalizzazione pubblica. l'area complessiva della proprietà, l'area scoperta sistemata a cortile o giardino, il numero e la superficie dei vari piani, compreso il terreno, il seminterrato e il sottotetto se abitabile.

Le necessarie rilevazioni della distanza, della profondità e delle dimensioni interne della canalizzazione stradale, della altezza del rigurgito ecc. vengono eseguite dal Comune.

ART. 64

Decisione sul progetto

Il Sindaco comunica per iscritto al proprietario dell'immobile o ad un suo rappresentante l'approvazione o meno del progetto e ne restituisce una copia con le annotazioni d'esame.

ART. 65

Esecuzione dei lavori

La costruzione dei condotti privati di allacciamento alla fognatura comunale può avvenire a cura del Comune, ma sempre a spese del proprietario.

Il Comune può anche stabilire che i lavori vengano eseguiti da una impresa privata per conto del proprietario.

ART. 66

Concessione alle ditte installatrici

Per l'esecuzione dei lavori di installazione degli impianti di fognatura domestica è necessario che la ditta installatrice sia iscritta nel registro comunale dei costruttori.

L'iscrizione viene concessa, su richiesta scritta, a quelle ditte che dimostrino conoscenza delle prescrizioni e delle

particolarità delle installazioni di fognatura interna.

Come garanzia dell'esatto adempimento delle prescrizioni di volta in volta deve essere versata congrua cauzione da determinarsi dal Comune. La cauzione verrà restituita alla Ditta dopo favorevole collaudo della installazione eseguita.

Il Comune si riserva il diritto di revocare la iscrizione al suddetto registro in qualsiasi momento, qualora l'esecuzione dei lavori o la condotta degli stessi da parte della ditta dia motivo a fondate lagnanze.

ART. 67

Controlli

Tutti i lavori di installazione di reti private di fognatura sono sorvegliati dal Comune.

Questo controllo non esonera il proprietario e il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori a termini del presente regolamento.

ART. 68

Esami. Collaudo

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, il Sindaco può far eseguire prove sulla impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sulla efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.

Condotti ed installazioni sotterranei devono essere scoperti, se il funzionario incaricato del controllo lo esige. Questi, entro dieci giorni dalla sollecitazione di un controllo, deve eseguirlo e pronunciare il suo giudizio.

L'impresa che ha installato l'impianto, al più tardi prima della sua entrata in funzione, deve avvertire il Sindaco per un esame conclusivo di collaudo in contraddittorio con l'imprenditore o un suo incaricato. Il collaudo viene eseguito da un funzionario del Comune sulla base del progetto approvato.

Per tutti gli esami l'impresa deve fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali.

Il progetto approvato deve essere disponibile in cantiere.

ART. 69Esecuzione in contrasto con le prescrizioni

Se i controlli e il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento, i medesimi devono essere modificati su richiesta del Sindaco, entro il termine di tempo da lui fissato.

Il Sindaco si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di negare il permesso di abitabilità di singoli vani o appartamenti.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione avviene coattivamente a spese del proprietario, dopochè a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti accertati nell'impianto.

~~ART. 70~~Canone di allacciamento

~~Per l'allacciamento di un edificio alla fognatura comunale, il proprietario deve pagare, una tantum, un canone di allacciamento che viene calcolato in base al numero dei servizi igienici delle cucine, dei pluviali, delle vasche biologiche.~~

~~Precisamente:~~

per ogni servizio igienico	1.	7.000
" " cucina	"	5.000
" " pluviale	"	2.000
" " vasca biologica	"	20.000

~~Il canone di allacciamento viene calcolato dall'Ufficio tecnico comunale all'atto dell'approvazione del progetto e deve essere pagato al più tardi prima dell'inizio dei lavori.~~

ART. 70Controlli gratuiti e non gratuiti dei nuovi impianti interni

a) Vengono eseguiti gratuitamente i seguenti controlli:

- 1) controllo dei condotti di allacciamento non ancora coperti ovvero l'ultimo controllo dei condotti nel caso di realizzazione dell'impianto per gradi;
- 2) controllo finale all'intero impianto di allacciamento alla fognatura comunale, compresi tubi di caduta, pozzetti di deposito, separatori di benzina e grassi, installazioni di scarico per tutti gli apparecchi, condotti di ventilazione, ecc.

- b) Vengono addebitati all'imprenditore per L. 10.000 ciascuno, tutti i controlli intermedi nel caso di realizzazione dell'impianto per gradi e tutti gli accessi e i controlli che risultino necessari per esecuzione non conforme alle prescrizioni. Ciò precisamente nei seguenti casi:
- 1) controlli intermedi in caso di esecuzione per gradi degli impianti;
 - 2) controlli di impianti non finiti, ma annunziati come pronti per il controllo;
 - 3) controlli per i quali l'imprenditore non si presenti in cantiere all'ora stabilita;
 - 4) controlli successivi necessari a causa di una esecuzione difettosa;
 - 5) controlli di impianti che non vengono denunciati per l'esame;
 - 6) quando il funzionario del Comune non può effettuare il controllo per la mancata presenza del progetto in cantiere.

CAPITOLO IIIIMPIANTO DI DEPURAZIONE (COMUNALE o CONSORZIALE)ART. 74Classificazione delle utenze

Agli effetti della depurazione dell'acqua di scarico, le utenze si distinguono in civili e industriali.

Sono civili le utenze che scaricano acque cloacali, con esclusione di qualsiasi altra acqua proveniente da lavorazioni industriali o artigianali, aventi comunque di massima i seguenti requisiti:

- a) domanda di ossigeno biochimico a 5 giorni (B O D ₅): fino a 500 gr/mc
- b) solidi sospesi sedimentali: fino a 400 gr/mc.

Sono industriali le utenze che scaricano acque usate, provenienti da lavorazioni industriali o artigianali, o comunque, aventi caratteristiche non riferibili alle acque cloacali dianzi definite.

ART. 75Disciplina degli scarichi industriali allacciati o da allacciare alla fognatura pubblica

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti che hanno recapito nella fognatura pubblica si devono adeguare a quanto stabilito al punto 2 dell'art. 13 della legge n° 319 del 10/5/1976 (limiti di accettabilità di cui alla Tab. C finchè non sarà attivo l'impianto di depurazione consorziale; limiti e prescrizioni del Consorzio a far luogo alla data di attivazione dell'impianto di depurazione consorziale).

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. C della succitata legge n° 319, mentre successivamente allo avvio del predetto impianto devono adeguarsi ai limiti e prescrizioni del Consorzio.

E' facoltà delle aziende industriali e artigianali di allacciarsi o meno tramite la rete di fognatura pubblica all'impianto di trattamento delle acque usate.

Pertanto quelle aziende che intendono usufruire di tale pubblico servizio dovranno ottenere apposita autorizzazione della

autorità competente (Consorzio, se l'allacciamento riguarda un collettore consorziale; Comune, se riguarda la fognatura comunale) e stipulare il relativo disciplinare di concessione.

A tal fine le aziende industriali e artigiane aventi il rispettivo stabilimento, opificio, officina, laboratorio e simili nel territorio comunale, debbono, anche se già allacciate alla fognatura comunale, presentare al Sindaco, entro i termini di legge, domanda debitamente corredata dalla seguente documentazione in quattro copie:

- a) planimetria in scala 1:2.000 della zona comprendente la località in cui è ubicato l'allacciamento alla fognatura o tombatura comunale;
- b) documentazione tecnica necessaria e sufficiente per la valutazione delle caratteristiche dello scarico;
- c) quantità e tipi di scarichi da recapitare (meteorici, cloacali, liquami industriali, artigianali, zoo-agricoli, ecc.) specificando per gli scarichi industriali, artigianali, zoo-agricoli, ecc. tutte le notizie che riguardano in modo particolare le materie inquinanti dei processi di lavorazione secondo il modulo predisposto dal Consorzio;
- d) disegno costruttivo dell'impianto di eventuale pretrattamento o depurazione corredato di:
 - 1) relazione tecnica esplicativa;
 - 2) planimetria della zona di immissione nel manufatto comunale in scala 1:100;
 - 3) particolari costruttivi del manufatto d'immissione corredati di dati tecnici esplicativi.

Ultimata l'istruttoria presso gli uffici competenti, lo allacciamento alla fognatura comunale è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Nel disciplinare di concessione il Sindaco determina le condizioni per l'utenza, specificando, ove occorra, il pretrattamento da praticarsi alle acque versate, prima del loro recapito nella rete di fognatura.

Il disciplinare viene sottoscritto per accettazione, ad ogni effetto, dal concessionario.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente sarà tenuto a versare al Tesoriere comunale un deposito per le spese d'istruttoria, da determinarsi di volta in volta dal Sindaco, salvo conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute.

ART. 73Deposito cauzionale per le aziende industriali

A garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal disciplina re di concessione, le aziende industriali sono tenute a versare al Tesoriere comunale - entro i termini che saranno stabiliti - un deposito cauzionale nella misura di quattro dodicesimi (pari a un quadrimestre) del preventivo onere annuale da porre a carico dell'utente.

Il deposito dovrà essere costituito da titoli ammessi dal vigente ordinamento in materia di appalti di interesse degli Enti locali.

Il deposito fruttifero, per l'azienda interessata, verrà restituito all'atto della cessazione dello scarico con detrazione delle somme eventualmente dovute al Comune a qualsivoglia titolo per la causale di cui sopra, fermo rimanendo il diritto del Comune di pretendere - a norma delle vigenti disposizioni di legge - qualsiasi maggior somma per risarcimento di eventuali danni ai pubblici impianti.

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore in concomitanza delle norme che verranno stabilite dal Consorzio per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del T. Arno.

ART. 74Variazioni delle caratteristiche della concessione

Il concessionario dell'allacciamento alla rete comunale di fognatura è responsabile di nuove immissioni nel proprio condotto.

E' facoltà del Sindaco di autorizzare o meno eventuali nuove immissioni nel condotto oggetto della concessione e qualsiasi variazione il concessionario intenda apportare allo scarico di sua pertinenza, con particolare riguardo alle variazioni quantitative e qualitative delle acque recapitate nella rete di fognatura comunale.

Per ottenere l'autorizzazione di variazioni delle caratteristiche della concessione o l'autorizzazione di nuove richieste, l'utente interessato dovrà sempre presentare domanda con la osservanza delle modalità stabilite negli articoli 73 e 74.

Qualsiasi variazione alla concessione, anche per quanto riguarda la sua titolarità, dovrà essere richiesta al Sindaco e da questi autorizzata.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza della concessione per colpa del suo titolare, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune,

salvo il risarcimento di danni.

ART. 75

Cessazione della concessione

Qualora per qualsiasi causa uno scarico industriale venga a cessare, il concessionario, con preavviso di sei mesi, dovrà informare, mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione comunale, la quale disporrà per i conseguenti provvedimenti dandone pure comunicazione al Consorzio.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda e l'accertamento delle condizioni atte a legittimare la nuova concessione, a norma del presente Regolamento.

ART. 76

Disciplina degli scarichi industriali allacciati o da allacciare a recapiti diversi dalla fognatura pubblica

E' consentito di scaricare acque usate nel sottosuolo solo se trattate al limite della potabilità delle acque (Consiglio Prov. ^{le} Sanità 17/X/72).

Tutti gli scarichi nel Torrente Arno e suoi affluenti da acque provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o zoo-agricole, possono essere attuati ed esercitati a condizione che abbiano acquisito l'apposita autorizzazione dal Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque dei Torrenti ARNO, RILE e TENORE, a norma del "Regolamento per l'esercizio dei servizi consorziali", approvato dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione n° 30 in data 7/6/1971 e approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 23/7/1971 n° 16342, nonché con l'osservanza dell'art. 12, punto 1) e dell'art. 13, punto 1) della legge 10/5/1976, n° 319.

Possono avere scarico sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, le acque reflue da insediamenti produttivi purchè rispettino le norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, a termini dell'art. 12, punto 3) e dell'art. 13, punto 3) della succitata legge n° 319.

ART. 77limiti generali di accettabilità dei liquami

E' vietata l'immissione in fognatura di:

- sostanze che, per qualità e volume, possano configurarsi come rifiuti solidi;
- sostanze infiammabili ed esplosive;
- sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- sostanze che possano danneggiare le condutture o gli impianti;
- sostanze che in qualsiasi modo possano costituire una minaccia per l'incolumità di uomini ed animali;
- sostanze radioattive;
- acque con temperatura superiore a 30° C.

ART. 78Pretrattamenti

Qualora lo scarico di un'azienda, allacciata o da allacciarsi alla rete comunale di fognatura non posseda i requisiti previsti dal disciplinare di concessione, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può:

- a) revocare l'autorizzazione allo scarico;
- b) imporre l'adozione di adeguati processi di pretrattamento dei liquami.

In quest'ultimo caso il progetto dell'impianto di pretrattamento deve essere previamente sottoposto all'approvazione del Sindaco che la concede su parere dell'Ufficiale Sanitario e del Consiglio Direttivo del Consorzio.

Il proprietario dell'impianto di pretrattamento è responsabile della sua efficienza.

ART. 79Controllo degli scarichi

A monte della sezione d'ingresso nella fognatura comunale, le acque possono essere controllate, in qualsiasi momento, dall'Ufficiale Sanitario o dal Consorzio, ai fini di accertare la loro rispondenza ai requisiti di accettabilità di cui all'art. 78 e di cui alla legge 10/5/1976, n° 319.

A tal fine viene imposto alle industrie allacciate alla pubblica fognatura, di installare, a propria cura e spese, una

apposita cameretta di controllo unitamente alla strumentazione e a gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature.

Le camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità a progetti preventivamente approvati dal Comune e dal Consorzio; esse dovranno inoltre essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del proprietario interessato.

Il personale del Comune e del Consorzio avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi, campionature e quanto altro occorre in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento e da quello dei servizi consorziali.

Detto personale non avrà alcun diritto di indagare intorno ai processi produttivi che non abbiano stretta attinenza con la natura e con l'origine degli scarichi, coi condotti di fognatura e con gli eventuali impianti di pretrattamento.

ART. 80

Acque non inquinate provenienti da impianti di raffreddamento

Le acque non inquinate provenienti da impianti di raffreddamento, dovranno di norma essere riciclate.

CAPITOLO IVNORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI VARIEART. 84Tariffa per il servizio di fognatura e di depurazione

Gli utenti sono tenuti al pagamento del servizio usufruito, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 10/5/1976, n° 319.

ART. 85Deroghe

E' riservata facoltà alla Giunta Municipale, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi canoni stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 86Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli art. 206 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico del 3/3/1934, n° 383, dall'art. 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza T.U. approvato con R.D. 18/6/1931, n° 773, salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

ART. 87Revisioni ed aggiornamenti

Il presente Regolamento verrà sottoposto a revisione ad intervalli non superiori ai cinque anni, da una apposita Commissione designata dal Consiglio Comunale.

Salvo disposizioni contrarie, tale Commissione sarà

composta dal Sindaco, o da un suo delegato, dall'Ufficiale Sanitario, dal Tecnico Comunale, da due esperti nel campo igienistico e dell'ingegneria sanitaria e da due consiglieri comunali, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza.

Compito della Commissione sarà quello di rivedere il presente Regolamento in modo da aggiornarne l'applicabilità delle clausole in esso contenute; prendere in considerazione tutte le proposte di migliorie; stabilire se debbono essere introdotte delle modifiche in conseguenza di eventuali progressi intervenuti nel campo tecnico.

La Commissione presenterà al Consiglio Comunale una relazione dettagliata sull'opera svolta nonché sui provvedimenti da adottare.

Il Consiglio deciderà in merito prendendo i provvedimenti che riterrà opportuni per modificare il presente Regolamento, in conformità delle leggi vigenti.

ART. 86

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 della legge 9/6/1974, n° 530.

=====

I N D I C ECAPITOLO I - RETE DI FOGNATURA ESTERNA AI FABBRICATI

ART. 1	Fognatura pubblica	pag. 2
ART. 2	Fognature private	" 2
ART. 3	Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica	" 2
ART. 4	Progettazione e autorizzazione alla costruzione di fognature private	" 3
ART. 5	Costruzione e vigilanza dei lavori	" 3
ART. 6	Spese di costruzione	" 4
ART. 7	Manutenzione e pulizia	" 4
ART. 8	Sistemi di canalizzazioni	" 4
ART. 9	Posizione	" 4
ART. 10	Profondità di posa	" 5
ART. 11	Pendenza delle condotte esterne ai fabbricati	" 5
ART. 12	Camerette d'ispezione	" 7
ART. 13	Pozzetti di sedimentazione	" 7
ART. 14	Aereazione e lavaggio	" 8
ART. 15	Impermeabilità e tenuta dei condotti	" 8

CAPITOLO II - RETE DI FOGNATURA INTERNA AI FABBRICATI

ART. 16	Obbligo e termine di allacciamento	" 9
ART. 17	Allacciamento alla canalizzazione comunale; altri sistemi di smaltimento	" 9
ART. 18	Condotti di allacciamento	" 10
ART. 19	Pendenza dei condotti di allacciamento	" 10
ART. 20	Dimensioni dei condotti di allacciamento	" 10
ART. 21	Collettori dei cortili	" 11
ART. 22	Impianti di pompaggio e valvole contro il rigurgito	" 11
ART. 23	Separatori di oli minerali e combustibili liquidi	" 12
ART. 24	Separatori di grassi	" 12
ART. 25	Tubi di caduta delle acque di pioggia	" 13

ART. 26	Possibilità di pulizia. Condotte e pozzetti di lavaggio	pag. 13
ART. 27	Condotti dell'acqua potabile e condotti di fognatura	" 14
ART. 28	Separazione dei tubi di scarico	" 14
ART. 29	Diametri dei tubi di caduta delle acque usate (liquami di rifiuto) di origine domestica	" 14
ART. 30	Diametri dei tubi di caduta delle acque di pioggia	" 15
ART. 31	Posizione dei tubi di caduta	" 16
ART. 32	Ventilazione dei tubi di caduta o ventilazione principale	" 16
ART. 33	Apparecchi igienici in cantina e a pianterreno	" 16
ART. 34	Chiusura idraulica o sifone	" 17
ART. 35	Caratteristiche dei sifoni per chiusura idraulica	" 17
ART. 36	Ventilazione secondaria	" 17
ART. 37	Allacciamento di apparecchi a tubi di caduta di vasi igienici	" 18
ART. 38	Vasi igienici ed orinatoi	" 18
ART. 39	Filtri, griglie e valvole di scarico	" 18
ART. 40	Scarichi di ghiacciaie, vivai per i pesci ecc.	" 19
ART. 41	Troppo pieni, scarichi con insufficiente flusso di acqua	" 19
ART. 42	Apparecchi fuori uso	" 19
ART. 43	Semplificazioni e miglioramenti	" 19
ART. 44	Materiali	" 20
ART. 45	Tubi di grès	" 20
ART. 46	Materiali per tubi di caduta di acque usate e acque di pioggia	" 20
ART. 47	Materiali per tubi di ventilazione	" 21
ART. 48	Tubi in ghisa e ferro	" 21
ART. 49	Tubi filettati	" 21
ART. 50	Tubi di piombo	" 22
ART. 51	Nuovi materiali	" 22
ART. 52	Costruzione ed impermeabilità dei tubi	" 22

ART. 53	Disposizione delle tubazioni nel sotterraneo e all'uscita in sede stradale	pag. 23
ART. 54	Pozzi neri e fosse settiche inutilizzati	" 23
ART. 55	Costruzione di impianti domestici di chiarificazione	" 23
ART. 56	Pulizia dei condotti di allacciamento alla fognatura comunale	" 24
ART. 57	Pulizia e manutenzione delle installazioni di fognatura interne	" 25
ART. 58	Vuotamento dei separatori di oli minerali e di grassi	" 25
ART. 59	Vuotatura degli impianti domestici di chiarificazione	" 25
ART. 60	Garanzie	" 25
ART. 61	Controlli	" 26
ART. 62	Presentazione dei progetti	" 26
ART. 63	Esecuzione del progetto	" 26
ART. 64	Decisione sul progetto	" 27
ART. 65	Esecuzione dei lavori	" 27
ART. 66	Concessione alle ditte installatrici	" 27
ART. 67	Controlli	" 28
ART. 68	Esami. Collaudo	" 28
ART. 69	Esecuzione in contrasto con le prescrizioni	" 29
ART. 70.	Canone di allacciamento	" 29
ART. 70	Controlli gratuiti e non gratuiti dei nuovi impianti interni.	" 29

CAPITOLO III - IMPIANTO DI DEPURAZIONE (COMUNALE O CONSORZIALE)

ART. 71.	Classificazione delle utenze	pag. 31
ART 72.	Disciplina degli scarichi industriali allacciati o da allacciare alla fognatura pubblica	" 31
ART. 73.	Deposito cauzionale per le aziende industriali	" 33
ART. 74.	Variazioni delle caratteristiche della concessione	" 33
ART. 75.	Cessazione della concessione	" 34

ART. 76	Disciplina degli scarichi industriali allacciati o da allacciare a recapiti diversi dalla fognatura pubblica	pag. 34
ART. 77	Limiti generali di accettabilità dei liquami	" 35
ART. 78	Pretrattamenti	" 35
ART. 79	Controllo degli scarichi	" 35
ART. 80	Acque non inquinate provenienti da impianti di raffreddamento	" 36

CAPITOLO IV - NORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI VARIE

ART. 81	Tariffe per il servizio di fognatura e di depurazione	" 37
ART. 82	Deroghe	" 37
ART. 83	Penali	" 37
ART. 84	Revisioni e aggiornamenti	" 37
ART. 85	Entrata in vigore	" 38

=====



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

PROVINCIA DI VARESE

Il Presente regolamento, adottato con delibera consiliare del 27.10.1977, n. 178, venne pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 al 30 Gennaio 1978.

La Sezione di Varese del Comitato di Controllo ha esaminato il regolamento e la delibera di adozione richiamata, prendendone atto nella seduta del 21 Settembre 1978 col prot. n. 41436.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29 Settembre 1978 al 13 Ottobre 1978, ai sensi dell'art.62 del T.U. 3.3.1944 n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9.6.1947; n. 530.

Cardano al Campo, 29 Settembre 1978

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Salvatore Leonardi)